

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3347 del 17/07/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA SOC. AGR. "VALLI DI MARCA" S.S. ATTIVITÀ: RICEZIONE, MONDA, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA ORTAGGI IN FOGLIA E NON SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC) VIA VINCENZO LODIGIANI N. 20
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3440 del 16/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA SOC. AGR. "VALLI DI MARCA" S.S.
ATTIVITÀ: RICEZIONE, MONDA, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA ORTAGGI IN FOGLIA E NON SVOLTA IN COMUNE DI
PIACENZA (PC) VIA VINCENZO LODIGIANI N. 20

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta SOC. AGR. "VALLI DI MARCA" S.S. (C.F. 01967390442), con sede legale in Montalto delle Marche (AP), Contrada Valle n. 2, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 10/2/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 21111, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*ricezione, monda, confezionamento ed etichettatura ortaggi in foglia e non*" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via Vincenzo Lodigiani n. 20, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e richiesta integrazioni, trasmessa con nota prot. n. 38054 del 9.3.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita al prot. Arpae n. 43838 del 20.3.2020;

Considerato che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è relativa al titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett.a) del DPR 59/2013 richiesto dalla ditta Soc. Agr. "Valli di Marca" S.S. per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (canale di scolo affluente al Canale consortile denominato "Rio Altino"), generate dal lavaggio con acqua dei

pavimenti del locale di lavorazione e delle attrezzature e dall'eventuale perdita di acqua dagli ortaggi a foglia, trattate mediante vasche di raccolta/sedimentazione e sgrigliatore rotante autopulente, che filtra e separa i residui solidi con pezzatura superiore a 0.25 mm;

- il pozzetto di campionamento fiscale delle acque reflue industriali è indicato nella "Planimetria generale dell'area con evidenza delle linee di trattamento e scarico dei reflui", allegata all'istanza di AUA acquisita al prot. Arpae n. 21111 del 10/2/2020;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono convogliate nell'impianto di trattamento della ditta Società Agricola del Trebbia Società Semplice il cui scarico è stato autorizzato con AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 2664 del 17/12/2014, successivamente aggiornata con D.D. Arpae n° 1530 del 23/03/2017 e n° 3298 del 16/7/2020;

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Servizio Territoriale di Arpae relativamente allo scarico di acque reflue industriali, acquisito al prot. 81503 del 8.6.2020;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica di Piacenza per quanto attiene allo scarico in corpo idrico superficiale (affidente al Canale consortile Rio Altino), acquisito al prot. n. 97887 del 8.7.2020;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-ricorrenza Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta SOC. AGR. "VALLI DI MARCA" S.S. (C.F. 01967390442), con sede legale in Montalto delle Marche (AP), Contrada Valle n. 2, per l'attività di "ricezione, monda, confezionamento ed etichettatura ortaggi in foglia e non" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via Vincenzo Lodigiani n. 20, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
2. **di impartire, per lo scarico S1 di acque industriali**, avente recapito in canale di scolo affluente al Canale consortile denominato "Rio Altino", le seguenti prescrizioni:
 - a) nel pozzetto di prelievo fiscale P1, lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in acque superficiali;
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale P1 deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo;
 - c) al fine di consentire i controlli da parte delle Autorità competenti, prima dell'attivazione dello scarico, deve essere comunicata la fascia oraria in cui si prevede che lo stesso risulterà attivo;
 - d) venga mantenuto nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di sgrigliatura e quello di sedimentazione, effettuando frequenti verifiche a garanzia di un corretto funzionamento;
 - e) deve essere prevista la regolare pulizia delle griglie e delle sottostanti canalette di raccolta delle acque di lavaggio con rimozione dei sedimenti e detriti, dei pozzetti di ispezione e delle condotte della rete. Inoltre, con opportuna regolarità, deve essere prevista l'asportazione dei sedimenti depositati nelle due vasche di raccolta prima della sgrigliatura;
 - f) nei piazzali esterni non devono essere svolte attività che possano dare luogo ad inquinamento delle acque meteoriche;
 - g) l'immissione dello scarico S1 nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso: a tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta

pendenza del tratto di restituzione;

- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, l'Azienda dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE, al Comune di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; allo stesso modo, dovrà essere comunicata la fine del disservizio;
- i) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale privato con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- j) in caso di modifica del manufatto di immissione la ditta in indirizzo deve darne comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza;

3. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- trattandosi di un corpo idrico recettore (Rio Altino) che svolge anche funzione irrigua, il gestore deve programmare almeno un autocontrollo nel periodo coincidente con l'attività di distribuzione di acqua irrigua (giugno-agosto), come da indicazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza, giusta nota prot. n. 97887 del 8.7.2020.

4. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ArpaE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ArpaE.

Si dà atto inoltre che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.